

CAPITOLATO TECNICO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILTA' AMBIENTALE INSEDIAMENTI

La presente polizza è stipulata da

AMIU
PIAZZA S. PERTINI 4
TARANTO TA
C.F. / P. IVA : 00170540736



All. n. 4.3

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI**

Assicurato:
AMIU SPA
PIAZZA S. PERTINI 4
TARANTO TA
C.F. / P. IVA : 00170540736

Periodo di assicurazione: anni 3 mesi giorni dalle ore 24 del 28.02.2018 alle ore 24 del 28.02.2021

Attività Assicurata: VEDI ALLEGATI

Ubicazione Stabilimento/i: VEDI ALLEGATI

Data di retroattività: ore 24,00 del 28.02.2018

Massimale unico per sinistro, per anno assicurativo e per tutte le garanzie Euro 1.000.000,00

Garanzia Base (Sezioni 1 e 2):

Scoperto 10% col minimo di 15.000,00 e il massimo di € 150.000,00

Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro Euro 5.000,00

1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b) Euro 0,00

2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 1.2.2) Euro 0,00

Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)

Garanzia A - Amianto	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Sottolimito Danni da Amianto:	Franchigia/Scoperto
		Sottolimito Spese di Rimozione e Smaltimento:	Franchigia/Scoperto
Garanzia B - Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito 10%	Franchigia/Scoperto
Garanzia C - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sottolimito Il massimale di polizza	Franchigia/Scoperto
Garanzia D - Committenza del Trasporto di merci pericolose	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Sottolimito il massimale di polizza	Franchigia/Scoperto

CALCOLO DEL PREMIO:

	Tasso lordo annuo %	Premio lordo annuo €
Fatturato Annuo € 36.000.000,00=		

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo esemplificativo e non limitativo, le principali attività svolte dal Contraente/Assicurato nell'ambito territoriale del Comune di Taranto comprendono :

- a. gestione i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, si alla rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
- b. gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;
- c. gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento fisico-chimico e/o biologico, impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di termo distruzione;
- d. gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio : espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, pulizia mercati comunali, autotrasporto per conto terzi, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge;
- e. provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- f. eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti ed impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- g. gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
- h. accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;
- i. svolgere servizi di gestione affitto e locazione di beni mobili ed immobili di qualsiasi genere e natura;
- j. assumere la riscossione delle tariffe relative al ciclo dei rifiuti solidi urbani

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società alle condizioni tutte di polizza, assicura AMIU SPA per l'attività svolta dalla società e relativamente ai siti:

- 1. Autoparco**
Via Cesare Battisti, 632 Taranto

Questionario allegato A
- 2. Inceneritore e Impianto di Compostaggio**
S.S.7 Appia KM 642 Statte (TA)

Questionario allegato B
- 3. Centri Comunali di Raccolta (n.2)**
n.1 località Pezzavilla- Quartiere Lama
n.1 Quartiere Paolo VI

Questionari allegati C e D

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
- **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- **“Bonifica”**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **“Condizioni originarie”**: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **“Danno Ambientale”**: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
- **“Elemento interrato”**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **“Franchigia”**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- **“Interventi di Bonifica”**: ogni intervento di **Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio;
- **“Massimale”**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **“Matrici ambientali”**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **“Messa in sicurezza d'emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedire il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **“Messa in sicurezza permanente”**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **“Polizza”**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **“Prestatori di lavoro”**: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
- **“Ripristino post Bonifica”**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

- **“Ripristino del Danno Ambientale”**: insieme dei seguenti interventi di riparazione del **Danno Ambientale**:
 - o **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
 - o **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
 - o **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
- **“Risorse Naturali”**:
 - o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - o le acque superficiali, sotterranee e costiere;
 - o il suolo e sottosuolo;
- **“Scoperto”**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Servizi naturali”**: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- **“Società”**: l'impresa assicuratrice;
- **“Spese”**: le Spese effettivamente sostenute;
- **“Stabilimento”**: il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

1. GARANZIA BASE

1.1 Sezione prima - Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 – Spese di neutralizzazione / messa in sicurezza:

Entro i termini e le condizioni della presente polizza la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, al verificarsi di, un Evento di inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso – in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica – e le conseguenze del sinistro indennizzabili a termini di polizza. Tali spese sono comprese in garanzia nell'ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimito di Euro 1.000.000,00=

Art. 1.1.3 – Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati:

La copertura assicurativa è efficace anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai venti anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l'effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale), o che sia è comunque prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 15.000,00 ed il massimo di Euro 150.000,00 nell'ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimito di Euro 1.500.000,00=.

Art. 1.1.4 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nelle singole schede di polizza. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

Art. 1.1.5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

1.2 Sezione seconda - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

“**Sinistro**”: l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 2.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato alle singole schede di polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificano per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio semestrali successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato alle singole schede di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio di polizza .

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nel frontespizio di polizza opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax o e-mail o PEC , a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ., entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;

- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.15 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 – Durata e Proroga dell'Assicurazione

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

L'Azienda, si riserva la facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a trenta giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso di cessazione del servizio da parte del Comune.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata di ulteriore anno, previa adozione di apposito atto.

Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.20 Regolazione del Premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto nella Scheda di Polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di Polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine dell'anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati nella Scheda di Polizza e/o nel Certificato.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere regolate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri occorsi dopo la decorrenza dei termini di cui sopra potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Qualora i dati consuntivi utilizzati per il conteggio del premio differiscano in maniera non superiore al 10% (in più o in meno) rispetto ai preventivi, non si procederà ad alcun conguaglio. Qualora tale limite del 10% venga superato, si farà luogo alla regolazione del premio come se tale limite non esistesse.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Art. 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 2.22 Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.P.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del

Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, società aggiudicataria dalla gara broker indetta dal contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 2.23 - Buona Fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori o omissioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente e/o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2.24 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm.ii e, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc) si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il contraente

Art. 2.25 Precisazione finale – Interpretazione del contratto

In caso di discordanza tra le condizioni aggiuntive riportate innanzi e le condizioni di polizza prevarranno le condizioni più favorevoli al Contraente e/o all'Assicurato.

Art. 2.26 Condizioni Particolari

1. Relativamente ai danni al suolo, sottosuolo ed alle acque superficiali e sotterranee l'Assicurazione opera nel caso in cui le aree di deposito e quelle in cui avvengono le operazioni di carico e scarico siano adeguatamente pavimentate;

2. A parziale deroga dell'art. 3.1 lettera g, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione con un sottolimito del 50% del massimale;

3. L'Assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque effettuate all'epoca della decorrenza della polizza;

Per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.

4. L'Assicurazione non opera se non vengono rispettate le prescrizioni gestionali elencate nelle delibere di autorizzazione;

5. Si intende richiamata e, pertanto valida, la Convenzione con la Spett.le Belfor Italia S.r.l. (o con altra azienda con stessa mission) e pertanto in caso di emergenza, fermi gli obblighi in caso di sinistro, la Contraente o Assicurata potranno contattare la società per attivare un suo intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento, attivando il relativo servizio Pronto Intervento Azienda. A fronte dell'utilizzo del servizio P.I.A. Inquinamento la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza da applicare agli importi risarcibili pari al 25%. Qualora il sinistro non sia indennizzabile l'Assicurato o il Contraente potranno comunque a proprie spese avvalersi dei servizi della Società che si occupa dell'intervento, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici della Belfor Italia (o di altra azienda). Qualora la convenzione P.I.A. Inquinamento venisse meno la società ha in ogni momento la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata AR.

Art. 2.27 Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 2.28 Recesso per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società o la Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Qualora il preavviso termini oltre la scadenza annuale, l'appendice di rinnovo della polizza dovrà essere emessa per il periodo residuo del predetto preavviso, mentre verranno contestualmente calcolati in pro-rata le franchigie ed i massimali aggregati.

Il recesso per sinistro è operante durante la durata del contratto.

2.29 Rendiconto sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alla scadenza del 30.11 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici utilizzabili dal Contraente, che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito e respinti (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia e breve descrizione dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o PEC assegnando alla Società non oltre 30 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Lordo Annuo

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

3. Esclusioni

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. *causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;*
- b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f. causati da amianto;
- g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i. *derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;*
- j. *derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;*
- k. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- l. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- m. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- n. causati da pozzi perdenti;

2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

3.2.2 - Esclusioni

a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;

b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE OPZIONALI

(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)

4.1 GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

4.2 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

4.3 GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

SOSTANZE	
<input type="checkbox"/>	ESPLOSIVI
<input type="checkbox"/>	GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE
<input type="checkbox"/>	MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
<input type="checkbox"/>	MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI
<input type="checkbox"/>	MATERIE COMBURENTI
<input type="checkbox"/>	MATERIE TOSSICHE
<input type="checkbox"/>	MATERIE CORROSIVE
<input type="checkbox"/>	SOSTANZE CHIMICHE
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

RIFIUTI	
<input type="checkbox"/>	RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
<input type="checkbox"/>	RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
<input type="checkbox"/>	RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
<input type="checkbox"/>	RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

e dai veicoli come da All. E.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di "Inquinamento" s'intende abrogata e sostituita dalla seguente:

- **"Inquinamento"**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

L'art. 2.17 s'intende abrogato e così sostituito:

"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

4.4. GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCİ PERICOLOSE

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:

Sostanza	Quantità (ton/anno)

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da Inquinamento:

Definizione	Sinistro
Art. 1.1.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.1.2	Spese neutralizzazione /messa in sicurezza
Art. 1.1.3	Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati
Art. 1.1.4	Inizio e termine delle garanzie (formula <i>claims made</i>)
Art. 1.1.5	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:

Definizione	Sinistro
Art. 1.2.1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.2.2	Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 1.2.3	Condizione di Assicurazione
Art. 1.2.4	Pluralità di autori del danno

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 2.7	Limiti di risarcimento
Art. 2.8	Scoperto – Franchigia
Art. 2.9	Datazione dell'Inquinamento
Art. 2.12	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.13	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.15	Foro Competente
Art. 2.17	Estensione territoriale
Art. 2.18	Durata e Proroga dell'Assicurazione
Art. 2.20	Regolazione del Premio
Art. 2.21	Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

Art. 3.1	Esclusioni
Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione 1	
Art. 3.2.1	Delimitazioni
Art. 3.2.2	Esclusioni
Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2	

IL CONTRAENTE

.....